

9.c bis Aggiornamento in seguito alla novella legislativa l. n. 69 del 27/05/2015

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124, la legge 27 maggio 2015, n. 69, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e di associazione di stampo mafioso, unitamente alla riformulazione del reato di false comunicazioni sociali.

I delitti contro la pubblica amministrazione

Con l'articolo 1 della legge n. 69/2015 si procede, anzitutto, a un aumento delle pene dei seguenti reati:

- peculato (art. 314 c.p.), con una pena detentiva che va da un minimo di 4 anni a un massimo di 10 anni e 6 mesi (aumento di 6 mesi rispetto al passato);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), con una pena detentiva fino a un massimo di 6 anni (era di 5 anni);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), che prevede ora una pena detentiva da un minimo di 6 anni a un massimo di 10 anni (erano, rispettivamente, di 4 e 8 anni);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), con un minimo di 6 anni fino a un massimo di 12 anni di reclusione (erano, rispettivamente, di 4 e 10 anni);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), con un minimo di 6 anni a un massimo di 10 anni e 6 mesi di reclusione (erano, rispettivamente, di 3 e 8 anni).

All'aumento delle pene consegue, automaticamente, anche un aumento del periodo di prescrizione degli stessi delitti interessati dalle modifiche.

Sempre con riguardo alla riforma intervenuta nell'ambito del codice penale, si segnala ancora:

- la reintroduzione della figura dell'incaricato di pubblico servizio come soggetto attivo del reato di concussione, precedentemente espunto dalla legge n. 189/2012 (articolo 3);
 - l'aumento di pene intervenuto sul versante del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), ora rubricato «associazioni di tipo mafioso, anche straniere» (articolo 5).
- Sul versante del codice di procedura penale, invece, degna di nota è la modifica introdotta in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento" – art. 444 c.p.p.). All'esito della riforma è previsto che, nelle ipotesi di delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis c.p., l'ammissibilità della richiesta di pena è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato (articolo 6).

I nuovi poteri dell'Anac e obblighi informativi

La legge n. 69/2015 attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione poteri di vigilanza e di controllo anche sui contratti pubblici di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici cioè quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice. Si tratta dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, dei contratti aggiudicati in base a norme internazionali e gli altri contratti esclusi (articolo 8, comma 1).

Inoltre il provvedimento normativo introduce nuovi obblighi informativi verso l'Anac.

In particolare il pubblico ministero quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale ha l'obbligo di informare l'Autorità, dando notizia dell'imputazione (articolo 7). Anche il giudice amministrativo, qualora nel corso di controversie concernenti le procedure di

affidamento di lavori, servizi o forniture, comprese quelle relative al rinnovo tacito del contratto pubblico o alla revisione del prezzo, emergano informazioni o notizie che, anche in esito a una sommaria valutazione, pongono in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza, è tenuto a trasmettere tali informazioni all'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 8, comma 3).

Infine viene introdotto un obbligo informativo verso l'Autorità in capo alle stazioni appaltanti. Le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'appalto e somme liquidate) che la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sui propri siti web, devono essere altresì trasmesse, ogni semestre, all'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 8, comma 2).